



COMUNE DI LAGLIO

(Provincia di COMO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 14.05.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addi **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **18.30** nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di Prima convocazione.

All'appello risultano:

1 - POZZI ROBERTO	P
2 - CETTI GIORDANO	P
3 - SESSOLO MONICA	P
4 - FAZIO GIULIANO	A
5 - NOLFI FABIO	P
6 - MORETTI ARCH. MAURIZIO	P
7 - GIGLIOTTI MARIO	P
8 - PISONI ROBERTO	P
9 - FRIGERIO FRANCESCA	P
10 - CONA LUIGI	P
11 - CIRIMELE SIMONE	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale Natalino Dott. Gianpietro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Roberto Pozzi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267 / 00;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Lg. 160/2019;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Richiamata la propria Deliberazione n. 7/2020 adottata in data odierna e relativa alla "Approvazione regolamento per applicazione IMU - anno 2020", dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione;

Rilevato che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato, ancora, che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visti:

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

-il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto, ancora, il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Esaminata la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito come l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Precisato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e più precisamente, a partire dall'anno di imposta 2020 la loro pubblicazione deve essere completata entro il 14 ottobre per essere successivamente finalizzata dalla piattaforma telematica del MEF entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Ritenuto con la presente proposta di deliberazione di dover provvedere a modificare le proprie Deliberazioni n. 22 e 23 del 5.12.2019, esecutive ai sensi di Legge e relative all'approvazione delle Tariffe IMU e Tasi per l'anno 2020, in ragione di quanto esposto in epigrafe;

Ritenuto quindi che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
<i>base</i>	<i>massima</i>	<i>minima</i>	
0,50%	0,60%	0,00%	<i>abitazione principale di lusso</i>
0,10%	0,10%	0,00%	<i>fabbricati rurali strumentali</i>
0,10%	0,25%	0,00%	<i>"beni merce"</i>
0,76%	1,06%	0,00%	<i>terreni agricoli</i>
0,86%	1,06%	0,00%	<i>Fabbricati gruppo "D"</i>
0,86%	1,06%	0,00%	<i>altri immobili</i>

Atteso che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1-A8-A9	5‰
Altri fabbricati	9,6‰
Altri fabbricati cat. A1-A7-A8-A9	10,6‰

Considerato inoltre che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 37 e n. 38 del 05.12.2019, esecutive ai sensi di Legge, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il documento unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022;

Udito l'intervento del Sindaco che espone l'oggetto della presente proposta di deliberazione e dà contezza della circostanza che l'avvenuta unificazione tra IMU e TASI, nella c.d. "nuova IMU" comporta delle aliquote uniche, ma per l'effetto aumentate del 1/1000, ma da punto di vista del cittadino contribuente tale aumento non rileva di fatto, trattandosi di mera unificazione di aliquote già esistenti anche nella precedente disciplina normativa tributaria locale;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere della Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nelle forme di Legge

D E L I B E R A

Per quanto in premessa a formarne parte integrante e sostanziale

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, modificando le proprie Deliberazioni n. 22 e 23 del 5.12.2019, relative all'approvazione delle Tariffe IMU e Tasi per l'anno 2020, in ragione di quanto esposto in epigrafe;
- 2) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 3) Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
ESENTE	Abitazione principale e relative pertinenze
5‰	Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1-A8-A9
9,6‰	Altri fabbricati
10,6‰	Altri fabbricati cat. A1-A7-A8-A9

- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, in ragione della rigida tempistica giuscontabile recata dalla normativa in materia, con successiva e separata unanime votazione

DELIBERA

dichiara immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – co. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 8 del 14.05.2020

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Doria Dr.ssa Monica

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Doria Dr.ssa Monica

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Pozzi

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Natalino Dott. Gianpietro

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . . . al . . . ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalino Dott. Gianpietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalino Dott. Gianpietro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalino Dott. Gianpietro

- Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno _____ e rimarrà pubblicata per **15** giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalino Dott. Gianpietro

Data, _____